

Concessione a TVM3 SA

(Concessione TVM3)

del 2 luglio 2003

Il Consiglio federale svizzero,

vista la legge federale del 21 giugno 1991¹ sulla radiotelevisione (LRTV);
in esecuzione dell'ordinanza del 16 marzo 1997² sulla radiotelevisione (ORTV),
rilascia alla TVM3 SA, avenue d'Epenex 12, 1024 Ecublens, la seguente
concessione:

Sezione 1: In generale

Art. 1 Concessionario e oggetto della concessione

¹ Conformemente alle prescrizioni della LRTV e a quelle dell'ORTV, la TVM3 SA è autorizzata a diffondere nella Svizzera romanda un programma televisivo e un programma radiofonico in lingua francese. Il contenuto del programma radiofonico è identico alla banda sonora del programma televisivo.

² Salvo disposizioni contrarie della presente concessione, le indicazioni contenute nella domanda e nei documenti complementari sono determinanti e vincolanti per quanto concerne l'estensione, il contenuto e il genere dei programmi, l'organizzazione e il finanziamento.

Art. 2 Scopi

Nell'ambito del suo mandato, TVM3 SA deve contribuire:

- a. a formare e intrattenere telespettatori e radioascoltatori;
- b. a incentivare la creazione musicale e culturale svizzera;
- c. a promuovere produzioni audiovisive europee, e in particolare la produzione cinematografica svizzera;
- d. alla libera formazione delle opinioni dei radioascoltatori e dei telespettatori;
- e. a offrire al pubblico un'informazione generale, diversificata e fedele sugli avvenimenti del giorno a livello internazionale, nazionale e di regione linguistica nonché notizie riguardanti lo sport.

¹ RS 784.40

² RS 784.401

Sezione 2: Programma

Art. 3 Contenuto

¹ La TVM3 SA diffonde ventiquattr'ore su ventiquattro, sotto la denominazione di «TVM3», un programma radiofonico e televisivo incentrato sulla musica. L'offerta è completata da bollettini informativi, notizie riguardanti lo sport, rubriche di cultura e cinema e giochi.

² Quotidianamente, nella misura del possibile, alla creazione musicale svizzera è dedicata un'ora nella principale fascia di diffusione (in prima serata, dalle ore 18.30 alle 22.00).

Art. 4 Denominazione

È fatto salvo l'esame della denominazione del programma e della ragione sociale della TVM3 SA da parte di altre autorità.

Art. 5 Produzioni

¹ In media, per anno civile, almeno un terzo del programma è costituito da produzioni proprie o su mandato.

² I produttori indipendenti da emittenti televisive devono essere tenuti adeguatamente in considerazione nella produzione del programma di TVM3.

Art. 6 Ripresa

La ripresa di parti intere di trasmissioni di altre emittenti o la ripresa regolare di trasmissioni d'informazione importanti presuppone una previa autorizzazione da parte del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (Dipartimento).

Sezione 3: Aspetti tecnici

Art. 7 Diffusione tecnica

¹ Il programma televisivo e radiofonico è diffuso via cavo. Sono fatti salvi gli accordi necessari con gli esercenti di reti via cavo.

² Il Dipartimento approva i mezzi di diffusione in un allegato alla concessione. Le modifiche devono essere precedentemente sottoposte al Dipartimento.

Sezione 4: Sorveglianza

Art. 8 Rendiconto

¹ Il 30 aprile di ogni anno, la TVM3 SA presenta un rapporto di gestione all'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM); esso comprende i conti e il rapporto annuali ed è allestito in conformità agli articoli 662 segg. del Codice delle obbligazioni³.

² Il rapporto annuale fornisce informazioni riguardanti:

- a. l'attività della TVM3 SA e dei suoi organi;
- b. l'attività dell'organo di mediazione;
- c. i risultati dei sondaggi effettuati tra i telespettatori;
- d. le partecipazioni ad altre aziende svizzere o estere attive nel settore televisivo, nonché la collaborazione con queste ultime;
- e. la collaborazione con l'industria cinematografica svizzera;
- f. la collaborazione con produttori indipendenti da emittenti televisive;
- g. lo stato e lo sviluppo della diffusione del programma.

Art. 9 Tassa di concessione

¹ Al più tardi il 30 aprile di ogni anno, la TVM3 SA comunica all'UFCOM l'ammontare degli introiti pubblicitari lordi realizzati l'anno precedente.

² Essa informa simultaneamente l'UFCOM sulla durata globale, calcolata in minuti, dei messaggi pubblicitari messi in onda nel corso dell'esercizio e durante ogni mese.

³ Se necessario, gli permette di consultare i documenti di terzi incaricati dell'acquisizione della pubblicità.

Sezione 5: Modifica e obbligo d'esercizio

Art. 10 Modifica

Le modifiche della concessione che risultassero necessarie in seguito all'adeguamento del diritto svizzero alle norme internazionali non conferiscono a TVM3 SA alcun diritto d'indennizzo.

Art. 11 Obbligo d'esercizio

Il Dipartimento può imporre obblighi oppure limitare, sospendere o revocare la concessione, se:

- a. l'esercizio non inizia entro dodici mesi dal rilascio della concessione;
- b. l'esercizio è stato interrotto senza l'autorizzazione del Dipartimento.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 12 Validità

La presente concessione entra in vigore il 1° agosto 2003 ed è valida sino al 31 luglio 2013. Non vi è alcun diritto al suo rinnovo.

2 luglio 2003 In nome del Consiglio federale:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz